



Linee guida operative per lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato al fine del contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (Documento aggiornato al 22/10/2021)

Sapienza ha predisposto le istruzioni da fornire alle Commissioni di aula per la gestione delle prove di accesso, da svolgersi in presenza, ai Corsi di Studio previsti nel periodo di ottobre 2021 che tengono conto delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 alla luce della normativa vigente, delle linee guida ministeriali e delle linee guida predisposte dagli Uffici della Sicurezza e dalla Task Force Covid Sapienza pubblicate sul portale al link www.uniroma1.it/covid-sapienza.

Il presente documento riassume sinteticamente le indicazioni operative per il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV2 che devono essere pedissequamente seguite dai candidati, dal personale delle strutture e dal personale impiegato nelle Commissioni di concorso.

Candidati/e

I candidati e le candidate dovranno presentarsi presso le sedi Sapienza con:

1. Documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 e il fatto di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. A tal fine, i candidati utilizzano il modulo ministeriale, disponibile nel sito web di Ateneo alla pagina Corsi ad accesso programmato nazionale <https://www.uniroma1.it/it/node/22364>
3. Copia cartacea del certificato verde elettronico oppure del referto di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus sars-cov-2. **Si consiglia vivamente ai candidati di verificare con particolare attenzione la validità dell'eventuale tampone in considerazione dell'ora di ingresso nelle sedi concorsuali** (vedi allegato 1 e per gli studenti stranieri allegato 2).



I candidati e le candidate saranno tenuti/e a:

- Indossare in maniera continuativa ed appropriata (coprendo naso e bocca) la mascherina protettiva esclusivamente di tipo FFP2.
- Disinfettare le mani con l'uso dei dispenser di gel disinfettante posti all'ingresso della singola struttura e/o all'ingresso e all'interno dell'aula;
- Rispettare le regole di distanziamento sociale (almeno 1 metro) in tutte le situazioni.
- Camminare nei corridoi, scale, passaggi comuni, etc., mantenendo la destra o rispettando le indicazioni date dalla segnaletica/cartellonistica apposta.
- Presentarsi senza accompagnatori e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso verrà utilizzato un sacco o un contenitore fornito dall'Ateneo in cui deporre il bagaglio, secondo le istruzioni ricevute dal personale di vigilanza

Inoltre:

- Non sono consentiti assembramenti all'interno e all'esterno dello stabile.
- Per non creare assembramenti in prossimità dell'aula e di tutti gli spazi connettivi e di passaggio interni (scale, corridoi, distributori automatici, etc.) ciascun candidato dovrà attendere in prossimità dell'ingresso dello stabile rispettando il distanziamento di almeno un metro dagli altri; un membro della commissione o della vigilanza convocherà i candidati, scaglionandone l'ingresso nell'aula in cui si dovrà svolgere la prova di accesso. Solo dopo aver fatto accomodare i candidati sarà possibile far accedere un nuovo gruppo della stessa aula.
- Ciascun candidato dovrà accomodarsi nel posto che gli sarà indicato dalla commissione, a prescindere dalla segnaletica esistente posizionata per scopi didattici.
- I candidati prenderanno posto a partire dall'ultima fila di posti disponibile e procedendo in un'unica direzione (o da destra verso sinistra o viceversa), o comunque secondo le indicazioni ricevute dalla commissione.



- Il candidato non potrà spostarsi dalla seduta che gli è stata assegnata
- Le procedure di riconsegna degli elaborati devono vedere massimizzate le distanze reciproche.
- Terminata la prova, il candidato dovrà consegnare l'elaborato alla postazione allestita per la consegna, secondo le indicazioni ricevute dalla commissione e potrà allontanarsi dall'aula solo dopo essersi disinfettato le mani.
- Non è consentito sostare nelle parti interne degli immobili (corridoi, scale, atri, etc.).
- È necessario abbandonare l'edificio subito dopo aver lasciato l'aula.
- Non è consentito consumare alimenti, (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche) tranne bevande.

Personale delle strutture

- È previsto uno o più varchi di accesso controllato agli edifici interessati dalle prove di accesso al fine di permettere il controllo dei candidati in entrata e la gestione di eventuali accessi promiscui del personale.
- Tutte le uscite di sicurezza e i percorsi di fuga devono rimanere fruibili nel verso dell'esodo e sino al punto di raccolta.
- All'ingresso dell'edificio e degli spazi utilizzati per i servizi delle aule è affissa ogni informativa applicabile, eventualmente utilizzando quelle disponibili sulla pagina www.uniroma1.it/covid-sapienza nella sezione "Materiali informativi e cartelli da affiggere".
- L'accesso alle strutture della Sapienza sarà consentito al solo candidato; non saranno ammessi accompagnatori se non nei casi previsti e autorizzati.
- L'utilizzo degli ascensori sarà consentito, solo in caso di effettiva necessità, ad una persona alla volta ad eccezione dei disabili con accompagnatore.
- Saranno messi a disposizione dei candidati servizi igienici dedicati, opportunamente segnalati, nei pressi dell'aula del concorso.



- Sono incrementate le attività di sanificazione degli ambienti e dei servizi igienici tramite l'Area Gestione Edilizia.

Personale impiegato nelle Commissioni di concorso

Il personale impiegato nelle Commissioni di concorso dovrà:

- Presentare la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 e il fatto di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. A tal fine, il personale impiegato nelle commissioni utilizza il modulo ministeriale, disponibile nel sito web di Ateneo alla pagina Corsi ad accesso programmato nazionale che va consegnato al Presidente di Commissione e conservato dalla Commissione stessa; inoltre dovrà esibire per la verifica copia cartacea del certificato verde elettronico oppure del referto di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus sars-cov-2.
- Utilizzare continuamente ed in maniera corretta le mascherine esclusivamente di tipo FFP2.
- Disinfettare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica e comunque prima dell'accesso ai locali.
- Garantire, nella/e postazione/i dedicate all'identificazione dei candidati, la presenza di dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani dei candidati.
- Verificare e conservare la dichiarazione dei candidati in fase di identificazione.
- Prevedere una gestione degli oggetti personali consegnati all'ingresso dei candidati in modo che non vi siano contatti tra oggetti appartenenti a persone diverse.
- Assegnare le postazioni ai candidati, anche a prescindere dalla segnaletica esistente posizionata per scopi didattici, con disposizione "a scacchiera", partendo sempre dall'ultima fila di posti disponendo e procedendo in un'unica direzione (da destra verso sinistra o viceversa) e garantendo sempre il



distanziamento congruo tra i candidati. La distanza tra il tavolo della Commissione e i candidati deve essere di 2 metri.

- Fornire al candidato una nuova mascherina in caso di necessità (es. a seguito di danneggiamento).
- Aumentare i ricambi d'aria mediante l'apertura periodica di finestre. Durante l'apertura delle finestre le porte dei locali devono essere tenute chiuse.
- Segnalare la postazione individuata per la consegna degli elaborati dei candidati.
- Garantire, nella/e postazione/i dedicate alla consegna degli elaborati, la presenza di dispenser di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani dei candidati.
- Verificare il corretto comportamento dei candidati invitandoli ad assumere atteggiamenti consoni alle misure di prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 (p.e.: utilizzo delle mascherine, rispetto del distanziamento interpersonale, disinfezione delle mani, divieto di assembramenti sia negli ambienti chiusi che all'aperto, sulle scale, nei percorsi, corridoi, spazi connettivi, etc.).

Inoltre:

- La commissione, dopo ogni manipolazione degli elaborati, dovrà disinfettare le mani con soluzione idroalcolica
- Nel caso in cui si debba manipolare la documentazione consegnata per verifiche e/o controlli si raccomanda la pratica di disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica.
- I percorsi di accesso alle postazioni di consegna degli elaborati dovranno garantire il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro e le postazioni dovranno essere posizionate in modo tale da agevolare l'allontanamento in sicurezza del candidato (nei pressi dell'uscita).
- Alla riconsegna dei plichi alla segreteria gli incaricati si disinfetteranno le mani prima e dopo averli maneggiati.



- Nel caso in cui un candidato segnali o manifesti sintomi di affezioni respiratorie importanti o sintomi simili influenzali, gli dovrà essere fornita una nuova mascherina, subito allontanato dall'aula e isolato in un altro ambiente. Il personale della Commissione che monitora l'isolamento del candidato, anche attraverso l'ausilio della Commissione Centrale, avvisa le autorità sanitarie competenti.



ALLEGATO 1 – GREEN PASS/CERTIFICAZIONI VERDI

Certificazioni verdi COVID-19

(Art. 9 del Decreto-legge 52/21 come convertito dalla legge n. 87, 17 giugno 2021 e ss.mm.ii)

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ((e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio)) e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute;
- c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
- d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
- e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.



2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza



semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), **ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai



criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).



10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per informazioni sul rilascio del green pass visita il sito
<https://www.dgc.gov.it/web/>



ALLEGATO 2 – Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall' art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.

Circolare Ministero della salute prot. n. 34414 del 30/07/2021

In merito all'accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall'ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:

- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo.

Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.

Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono:

- Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);



- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.

Circolare Ministero della salute prot. n.42957 del 23/09/2021

OGGETTO: equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero.

Facendo seguito alle circolari prot. n° 9662-26-07-2021-DGSISS, prot. n° 34414-30/07/2021-DGPRES e prot. n° 35209-04/08/2021-DGPRES, visto il parere espresso dal Gruppo Permanente sull'infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità, acquisito con prot. n° 39607-03/09/2021-DGPRES, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del dl n. 127 del 21 settembre 2021 e per le finalità previste dalla normativa sulle certificazioni verdi COVID-19, i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:

- vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea (allegato 1);
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Pertanto, nel confermare quanto disposto con le circolari prot n° 9662-26-07-2021-DGSISS e prot. n° 35209-04/08/2021-DGPRES, si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell'emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all'estero) ai i loro familiari conviventi e ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al



SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge.

Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:

- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo;
- tedesco.

Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.



Vaccini somministrati all'estero per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea.

Fonte: Re-open.EU (<https://reopen.europa.eu/it>)
Elenco agg.to al 17-09-2021

Comirnaty (Pfizer BioNTech)

Nome del vaccino	Paese	Titolare AIC
Comirnaty	Albania	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Algeria	BioNTech
Comirnaty	Argentina	Pfizer
Comirnaty	Australia	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Bahrain	BioNTech
Comirnaty	Brasile	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Canada	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Cile	Pfizer
BioNTech-Fosun	Cina	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Colombia	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Costa Rica	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Repubblica Dominicana	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Ecuador	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	El Salvador	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Georgia	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Honduras	Pfizer
Comirnaty	Hong Kong	BioNTech



Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Iraq	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Israele	Pfizer
Comirnaty	Georgia	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Giordania	Pfizer
Comirnaty	Kosovo	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Kuwait	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Libano	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Macau	BioNTech
Comirnaty	Malesia	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Messico	Pfizer
Comirnaty	Moldavia	Ministero della Salute della Moldavia
UNBRANDED	Mongolia	BioNTech
Comirnaty	Nuova Zelanda	Pfizer
Comirnaty	Macedonia del Nord	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Oman	BioNTech
Comirnaty	Pakistan	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Palestina	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Panama	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine	Paraguay	Pfizer
Comirnaty	Perù	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Filippine	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Qatar	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Rwanda	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Arabia Saudita	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Serbia	Pfizer
Comirnaty	Serbia	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Singapore	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Sud Africa	Pfizer



Comirnaty	Corea del Sud	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Sri Lanka	BioNTech
Comirnaty	Svizzera	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Tunisia	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine	Turchia	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Ucraina	Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Emirati Arabi	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Stati Uniti d'America	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	Pfizer/BioNTech
Comirnaty	Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	BioNTech
Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine	Uruguay	Pfizer
Comirnaty	Vietnam	Pfizer
Spikevax (Moderna)		
Nome del vaccino	Paese	Titolare AIC
COVID-19 Vaccine Moderna dispersion for injection	Botswana	Moderna
Moderna Covid-19 Vaccine (mRNA-1273 Vaccine)	Brunei	Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection	Canada	Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection	Israele	Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna Intramuscular Injection	Giappone	Takeda
COVID-19 Vaccine Moderna	Giordania	Moderna



n/a	Paraguay	Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna	Filippine	Zuellig Pharma
COVID-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection	Qatar	Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection	Singapore	Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna	Corea del Sud	Green Cross
COVID-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection	Svizzera	Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna	Tailandia	Zuellig Pharma
Moderna COVID-19 Vaccine	Taiwan	Taiwan CDC
COVID-19 Vaccine Moderna	Emirati Arabi Uniti	Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection	Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	Moderna
Moderna COVID-19 Vaccine Suspension for injection	Stati Uniti d'America	Moderna
n/a	WHO	Moderna
COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen)		
Nome del vaccino	Paese	Titolare AIC
COVID-19 Vaccine Janssen	Angola	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria
COVID-19 Vaccine Janssen	Bahrain	Janssen-Cilag International NV



COVID-19 Vaccine Janssen	Botswana	Janssen-Cilag International NV
Janssen COVID-19 Vaccine Vacina covid19 (recombinante)	Brasile	Janssen-Cilag Farmaceutica Ltda.
COVID-19 Vaccine Janssen	Capo Verde	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria
Janssen COVID-19 Vaccine	Canada	JANSSEN INC.
COVID-19 Vaccine Janssen	Repubblica Centrafricana	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Cile	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria
Janssen COVID-19 Vaccine COVID-19 Vaccine Janssen	Colombia	Janssen Cilag S.A.
COVID-19 Vaccine Janssen	Congo	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Repubblica Democratica del Congo	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Etiopia	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Gambia	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Congo	Janssen-Cilag International NV



COVID-19 Vaccine Janssen	Ghana	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Guinea-Bissau	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria
COVID-19 Vaccine Janssen	Giordania	Non applicabile (EUA)
COVID-19 Vaccine Janssen	Corea del Sud	Janssen Korea Ltd.
COVID-19 Vaccine Janssen	Kuwait	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Lesotho	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Liberia	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria
COVID-19 Vaccine Janssen	Libyan Arab Jamahiriya	Non applicabile (Rinuncia)
COVID-19 Vaccine Janssen	Madagascar	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria
COVID-19 Vaccine Janssen	Malawi	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria



COVID-19 Vaccine Janssen Suspension for Injection	Malesia	Ministero della Salute della Malesia
COVID-19 Vaccine Janssen	Mali	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria
Janssen COVID-19 Vaccine COVID-19 Vaccine Janssen	Messico	Janssen Cilag S.A. de C.V.
COVID-19 Vaccine Janssen	Namibia	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Nigeria	In attesa della comunicazione dell'Autorità Sanitaria
Janssen COVID-19 Vaccine	Filippine	Johnson and Johnson Philippines, Inc.
COVID-19 Vaccine Janssen	Qatar	Janssen-Cilag International NV



COVID-19 Vaccine Janssen	Rwanda	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Sao Tome e Principe	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Arabia Saudita	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Senegal	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Sud Africa	Janssen Pharmaceutica (Pty) Ltd.
COVID-19 Vaccine Janssen	Svizzera	Janssen-Cilag AG
COVID-19 vaccine Janssen - Janssen COVID-19 Vaccine	Tailandia	Janssen-Cilag Ltd.
COVID-19 Vaccine Janssen	Togo	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Tunisia	Janssen-Cilag International NV



COVID-19 Vaccine Janssen	Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	Janssen-Cilag Limited
Janssen COVID-19 Vaccine	Stati Uniti d'America	Janssen Biotech, Inc.
COVID-19 Vaccine Janssen	WHO EUL	Janssen-Cilag International NV
COVID-19 Vaccine Janssen	Zambia	Janssen-Cilag International NV
Vaxzevria AstraZeneca COVID-19 Vaccine		
Nome del vaccino	Paese	Titolare AIC
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Argentina	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Australia	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Brasile	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Brunei	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Canada	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Cile	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Colombia	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Costa Rica	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Repubblica Dominicana	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Ecuador	AstraZeneca



Covid-19 vaccine AstraZeneca	El Salvador	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Honduras	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Indonesia	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Giappone	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Corea del Sud	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Malesia	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Maldive	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Messico	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Montenegro	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Panama	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Filippine	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Serbia	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Taiwan	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Tailandia	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Uruguay	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	Vietnam	AstraZeneca
Covid-19 vaccine AstraZeneca	WHO	AstraZeneca